

Risposta n. 350

OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Liquidazione dell’IVA di gruppo – Determinazione e successivo versamento dell’acconto annuale

Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

[ALFA] (di seguito istante) fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.

L’istante partecipa, in qualità di società controllante, alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con la controllata [BETA] (di seguito [BETA]).

Nell’ambito di tale procedura:

- l’istante - che esegue le liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 - trasferisce eccedenze debitorie;

- [BETA] - che esegue le liquidazioni periodiche con cadenza mensile- trasferisce eccedenze creditorie.

Tanto premesso, l'istante chiede di conoscere quale sia la corretta modalità di calcolo dell'acconto dovuto dalla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo. Il dubbio origina dal fatto che l'istante - diversamente da [BETA] - è tenuta a determinare l'acconto IVA in base al metodo di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito metodo "storico speciale"), perché rientra tra i contribuenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, e 24 ottobre 2000, n. 366, "*che nell'anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a due milioni di euro*".

L'istante fa, peraltro, presente di avere finora calcolato l'acconto dovuto dalla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo:

- senza tener conto né delle posizioni creditorie di [BETA] né dell'eccedenza di credito della procedura, come emergente dalla dichiarazione annuale per l'anno precedente rispetto a quello cui si riferisce l'acconto;

- nella misura del 97 per cento di un importo corrispondente alla media dei debiti dal medesimo trasferiti alla procedura per i primi tre trimestri dell'anno cui l'acconto si riferisce.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In sintesi, l'istante ritiene che l'acconto dovuto dalla procedura di liquidazione IVA di gruppo per il 2019:

- dovrebbe essere determinato sulla base del metodo "storico speciale";
- sarebbe pari al 97 per cento della media dei versamenti effettuati dalla procedura (sulla base delle risultanze delle liquidazioni dell'istante stesso e di [BETA]) per i primi tre trimestri del 2019.

L'istante evidenzia come, in tal modo, il versamento dell'imposta risultante dal calcolo compensativo per il primo trimestre del 2019 effettuato dalla procedura - che è il primo degli addendi da sommare per la determinazione della media dei

versamenti effettuati dalla procedura stessa, a cui applicare la percentuale del 97 per cento - terrebbe conto:

- tanto delle eccedenze di credito di *[BETA]*;
- quanto delle eccedenze di credito emergenti dalla dichiarazione IVA della procedura relativa all'anno precedente quello cui il calcolo dell'acconto si riferisce (ovvero la dichiarazione IVA 2019, relativa all'anno 2018), pure confluite in tale calcolo compensativo.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La soluzione prospettata dall'istante non è condivisibile.

Si conferma che, nell'ambito della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, la determinazione ed il successivo versamento dell'acconto annuale deve essere effettuato dalla società controllante sulla base degli importi comunicati dalle singole società che partecipano alla procedura stessa (cfr., in tal senso, circolare n. 52 del 3 dicembre 1991). Detti importi:

- possono essere calcolati secondo uno dei metodi di cui all'articolo 6 della legge n. 405 del 1990 ("storico", "previsionale" o "effettivo");

- devono essere determinati secondo il metodo di cui all'articolo 1, comma 471, della legge n. 311 del 2004 ("storico speciale") da quelle società che, rientrando nell'ambito di applicazione dei decreti del Ministro delle finanze nn. 366 e 370 del 2000, "*nell'anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a due milioni di euro*". In tale ipotesi, ai fini dell'individuazione dell'imposta versata nell'anno solare precedente, nonché ai fini della base di commisurazione dell'acconto, "*deve tenersi conto, [...], dell'imposta a debito non versata dalle società controllate, ma da queste trasferita alla società controllante*" (circolare n. 54/E del 23 dicembre 2005). In alternativa al metodo

“storico speciale” è comunque consentito l’utilizzo del metodo di calcolo “effettivo” (citata circolare n. 54/E del 2005).

La controllante, successivamente al trasferimento da parte di ogni società delle risultanze come in precedenza determinate, provvede quindi a:

- calcolare l’acconto nella misura dell’88 per cento della somma algebrica dei dati trasferiti dalle società che applicano il metodo “storico” o “previsionale” e a sommare detto importo con quello dell’acconto trasferito dalle società obbligate alla determinazione del medesimo col metodo “storico speciale”;

- versare il risultato della suddetta somma.

Tenuto conto di quanto precede, l’istante è pertanto tenuta a determinare l’acconto del gruppo per il 2019:

- calcolando l’acconto dallo stesso dovuto nella misura del 97 per cento dell’importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri dell’anno in corso (metodo “storico speciale”);

- calcolando l’acconto dovuto da *[BETA]* nella misura dell’88 per cento del versamento effettuato o che avrebbe dovuto effettuare per il mese di dicembre dell’anno precedente (metodo “storico”) o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell’anno in corso (metodo “previsionale”). E ciò anche nell’ipotesi in cui *[BETA]* evidenzi come dato “storico” o “previsionale” un importo a credito;

- sommando algebricamente i suddetti importi e versando il risultato ottenuto.

Va da sé che nel caso in cui l’istante opti per la determinazione dell’acconto dallo stesso dovuto secondo il metodo “effettivo”, tale metodologia di calcolo deve essere adottata anche da *[BETA]*.

IL CAPO DIVISIONE

(firmato digitalmente)